



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI | PIETRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 418/2016 depositato il 09/03/2016
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 61/2015 TARSU/TIA 2010 contro:
COMUNE DI MARTINA FRANCA
PIAZZA ROMA 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 418/2016

UDIENZA DEL

20/07/2016 ore 09:00

N° 1799

PRONUNCIATA IL:

20 LUG. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED] s.r.l., esercente attività di vendita di mobili, adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento notificatole dal comune di Martina Franca in data 18.12.2015, per tarsu 2010, afferente immobili ricadenti parte nel perimetro urbano e parte nella zona industriale, eccependone la nullità, per i motivi appresso indicati.

Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.

L'avviso impugnato contiene gli elementi essenziali per risalire al presupposto impositivo, sebbene sia opinabile, per altri versi, la determinazione del tributo, per quanto si dirà appresso, per cui, in via preliminare, non parlarsi di difetto di motivazione, ma, semmai, di non congruità del tributo accertato.

Gli avvisi meccanizzati, poi, come quello in esame, possono recare la firma di sottoscrizione a stampa, per legge.

Consegue la infondatezza dell'eccezione relativa sollevata dalla ricorrente.

Nessuna allegazione, poi, occorre, stante il richiamo nell'avviso ad atti normativi generali, soggetti a pubblicità, quindi diversamente conoscibili.

Né la legge d'imposta richiede il previo svolgimento dell'invocato contraddittorio, costituendo questo, invece, una mera facoltà dell'ente impositore.

Nessuna delle parti in causa ha prodotto l'originaria denuncia tarsu, per conoscere l'effettiva distribuzione ed utilizzazione dei locali.

In difetto, stante la possibilità di emendare/correggere/precisare la denuncia anche in sede contenziosa, non può non tenersi conto del quanto dichiarato dalla ricorrente, sino a prova contraria, per quanto riguarda sia la superficie che la sua utilizzazione,

trattandosi di circostanza sostanzialmente pacifica, come sembra, secondo persino le nozioni di comune esperienza.

Dunque, si ha che almeno la metà delle superficie siano da ritenere come adibite a sale di esposizione di mobili.

Ora, ai sensi degli artt. 65 del decreto 507/1993 e 13, comma 3, del regolamento tarsu comunale all'epoca vigente, tali superficie dovevano scontare una tariffa e, quindi, una tassa inferiore.

Il collegio, nella mancata conoscenza di una tariffa all'uopo prevista dal comune, stante l'oggettiva, scarsa attitudine alla produzione di rifiuti delle mere sale di esposizione come quelle in esame, ritiene equo ridurre al 50% quella applicata con l'avviso impugnato (salvo che sia prevista una tariffa comunale più bassa) e con riferimento, quanto meno, al 50% dell'intera superficie calcolata, per tutti gli immobili portati dall'avviso.

In relazione, poi, agli immobili siti sulla strada per Mottola, in zona industriale, va applicata l'ulteriore riduzione del 40%, in quanto non risulta che il servizio di raccolta sia ivi svolto agevolmente, tant'è che l'azienda si avvaleva di diverso centro di raccolta rifiuti, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta.

Sul punto, spettava all'ente impositore fornire adeguata prova contraria, trattandosi di attività di raccolta rifiuti al di fuori dell'ordinario perimetro urbano.

Le sanzioni vanno rideterminate, tenuto conto delle riduzioni anzidette ed in applicazione del principio della continuazione, prevedendo una sanzione unitaria, fissabile nel minimo edittale della violazione considerata più grave dalla legge ed apportando alla medesima l'aumento minimo, ex art. 12 d.lg.vo 472/1997.

Spese compensabili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, riduce del 50% la tariffa e, conseguentemente, la tassa rifiuti solidi applicata con l'avviso di accertamento impugnato, con riferimento al 50% delle superficie complessive. Riconosce

L'ulteriore riduzione del 40% sugli immobili ubicati nella zona industriale di Martina Franca.

Riduzione delle sanzioni ex art. 12 d.lg.vo 472/1997, così come in motivazione.

Spese compensabili.

Taranto, 20.7.2016

Il Presidente *est.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B.', written over the text 'Il Presidente est.'.